

IPERAMMORTAMENTO 250

Scadenza termini

Con il presente documento si vuole riepilogare quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2017 in tema di iperammortamento ponendo l'accento sul termine temporale da rispettare per accedere al beneficio.

Sulla base di quanto previsto dalla normativa di riferimento, al comma 9 dell'art. 1 Legge di Bilancio 2017 è stabilito quanto segue:

"Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», per gli investimenti, effettuati nel periodo indicato al comma 8, in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla presente legge, il costo di acquisizione è maggiorato del 150 per cento."

Sulla base di quanto introdotto dalle modifiche alla Legge di Bilancio 2017, possono usufruire di agevolazioni anche i beni immateriali nuovi, ovvero software funzionali all'utilizzo dei beni ammessi al super ammortamento 250% ma nella misura del 140%. L'elenco dei beni è specificato nell'Allegato B.

Possono fruire del beneficio:

- titolari di reddito d'impresa indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale, dal settore economico e dal tipo di contabilità adottata
- stabili organizzazioni situate nel territorio italiano di soggetti non residenti,
- gli enti non commerciali con riferimento alla sola attività commerciale eventualmente esercitata.
- soggetti che applicano il cd. «regime dei minimi» o «regime di vantaggio» ancorché siano assoggettati al principio di cassa, in quanto quest'ultimo implica solamente una diversa modalità temporale di deduzione del medesimo costo.

Sono esclusi dal beneficio:

- i soggetti che applicano il cd. nuovo «regime forfetario», in quanto la particolare modalità di calcolo della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi non considera l'ammontare dei costi sostenuti dal contribuente, inclusi quelli relativi all'acquisto di beni strumentali nuovi, ancorché appartenenti all'elenco dei beni previsti negli allegati A e B alla Legge di Bilancio.
- professionisti

Si evidenzia che l'agevolazione degli «iperammortamenti» riguarda solamente le imposte sui redditi IRES ed IRPEF e non produce effetti ai fini IRAP anche nei confronti di quei contribuenti che determinano la base imponibile dell'IRAP ai sensi dell'art. 5-bis, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, cd. principio di derivazione da bilancio

Ambito temporale:

L'incremento del 150% - 40% del costo di acquisizione spetta per i beni acquisiti nel periodo 1.1 - 31.12.2017 ovvero 30.09.2018 (proroga concessa dal DL n. 91/2017, c.d. "Decreto Sud", convertito dalla Legge n. 123/2017) a condizione che entro il 31.12.2017:

- il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
- sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Per quanto riguarda la rilevanza temporale degli acquisti, si ricorda che:



- in base a tali disposizioni le spese di acquisizione dei beni mobili si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione degli stessi, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tenere conto, però, dell'eventuale clausola di riserva della proprietà;
- per quanto riguarda i beni acquisiti in leasing, al fine di determinare il momento di effettuazione dell'investimento, assume rilevanza quando il bene viene consegnato al locatario ossia il momento in cui entra nella disponibilità di quest'ultimo. A tale proposito l'Agenzia delle Entrate, attraverso la Circolare 4/E di quest'anno, ha ricordato che, nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore del locatario, "ai fini dell'agevolazione diviene rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario";
- per i beni costruiti in economia, per determinare il costo di acquisizione rilevante si deve tenere conto dei costi imputabili all'investimento e sostenuti nel periodo agevolato, sempre facendo riferimento alle modalità di determinazione del momento di effettuazione di cui si è detto sopra;
- in caso di appalto a terzi, le spese si considerano sostenute dal committente alla data di ultimazione della prestazione o nel caso del collaudo dall'esito positivo di questo;
- se invece ci sono stati avanzamento lavori, i beni si considerano sostenuti alla data in cui l'opera o
 parte di essa viene accettata dal committente. Attenzione alla fruizione dell'agevolazione, questa
 non scatta con la realizzazione dell'investimento ma è possibile a partire dal periodo di imposta in
 cui si è verificata l'entrata in funzione del bene. Questo potrebbe coincidere con l'esercizio di
 realizzazione come no.

Grottaferrata, 25/10/2017